

**DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA N. 5/2016/SC  
del 22 settembre 2016**

**relativa al controllo dei programmi e dei progetti nell'ambito del meccanismo finanziario  
(2014-2021) [2017/315]**

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo SEE»,

visto l'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,

visto il protocollo 38 *quater* sul meccanismo finanziario del SEE (2014-2021), inserito nell'accordo SEE dal suddetto accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,

visto l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 2/2016/SC, del 2 giugno 2016, recante modifica della decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2004/SC, del 3 giugno 2004, che istituisce un comitato per il meccanismo finanziario,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 3/2016/SC, del 2 giugno 2016, che amplia i compiti dell'ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese,

vista la decisione del comitato «ESA/Corte» n. 5/2002, del 23 ottobre 2002, relativa al mandato dell'organo contabile dell'EFTA («a tre»),

DECIDE:

*Articolo 1*

L'organo contabile funge da autorità suprema per il controllo dei programmi e dei progetti nell'ambito del meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021 (in appresso «meccanismo finanziario del SEE»). Tale controllo si applica ai programmi e ai progetti negli Stati beneficiari, alla loro gestione da parte degli Stati beneficiari e all'attuazione del meccanismo finanziario del SEE. L'organo contabile può altresì controllare l'ufficio per il meccanismo finanziario per quanto concerne il meccanismo finanziario del SEE.

*Articolo 2*

L'organo contabile è composto da cittadini degli Stati EFTA parti dell'accordo SEE, preferibilmente membri delle supreme istituzioni di controllo dei conti degli Stati EFTA. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza. Un funzionario EFTA non può essere nominato revisore prima che sia trascorso un periodo di tre anni dalla fine del suo mandato in una qualsiasi delle istituzioni EFTA.

*Articolo 3*

I membri dell'organo contabile che procedono a controlli a norma dell'articolo 1 sono le stesse persone nominate nelle decisioni del comitato «ESA/Corte» n. 9, 10 e 11, del 12 dicembre 2013, relative alla nomina dei membri dell'organo contabile dell'EFTA («a tre»). Alla scadenza del loro mandato i membri dell'organo contabile che procedono a controlli a norma dell'articolo 1 sono le stesse persone nominate con decisione del comitato «ESA/Corte».

*Articolo 4*

I membri dell'organo contabile esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

